DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1966

che concede al Belgio ed al Granducato del Lussemburgo un contingente tariffario per le sarde della specie sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera dei pesci

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(67/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29 ;

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha richiesto per l'anno 1967 la concessione di un contingente tariffario di 400 tonnellate con un dazio di 4,5 % per le sarde della specie sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera dei pesci, di cui alla voce 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che le sarde in oggetto venivano importate dall'Unione economica belgo-lussemburghese se esenti da dazi doganali anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali con quelle della tariffa doganale comune, mentre il dazio della tariffa doganale comune ammonta al 15 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti sono i seguenti :

Statistiche ufficiali belghe

— Importazioni di pesci di mare, freschi, refrigerati o congelati, attinenti soprattutto ai pesci in oggetto in provenienza dai paesi fornitori più importanti :

	Angola	*Africa del Sud*
1963	131 t	2 t
1964	—	346 t
1965	291 t	428 t

— Ammontare al 31. 7. 1966 del contingente tariffario per il 1966 : 120 t

Dati forniti dai settori professionali interessati

— Produzione di sarde in conserva :
1963 : 107 t
1964 : 115 t
1965 : 183 t

— Quantità di sarde importate per essere messe in conserva :
1963 : 142 t
1964 : 161 t
1965 : 210 t (9 mesi)

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 25, a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario del regime tariffario nazionale applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti precisati nell'articolo 29 ;

Considerando che gli Stati membri richiedenti hanno dovuto orientare recentemente la produzione di alcune delle imprese interessate, che in precedenza trattavano le aringhe, verso la conservazione delle sarde della specie « sardina ocellata », allo scopo di ovviare alla diminuita competitività delle imprese stesse rispetto alla concorrenza dei paesi terzi e di certi Stati membri, grandi produttori di conserve di pesci ; che l'incidenza — raddoppiata dopo la seconda armonizzazione dei dazi doganali — su una materia prima che serve alla fabbricazione delle conserve a buon mercato ed è praticamente inesistente nella Comunità, potrebbe compromettere il successo della riconversione in corso ;

Considerando che nella fattispecie l'approvvigionamento ottimale delle industrie suddette degli Stati membri richiedenti non sembra tale da falsare fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza relative ai prodotti finiti direttamente colpiti, in quanto le conserve in questione praticamente non vengono fabbricate fuori dei paesi del Benelux ed anche i Paesi Bassi beneficiano di un contingente tariffario per i pesci di cui trattasi ; che le riper-

cussioni, sulle conserve di altri pesci, della concessione di un contingente tariffario di adeguato volume e varia per le sarde sembrano di scarsa entità, soprattutto perché i quantitativi richiesti per i pesci di cui trattasi sono esigui rispetto alla produzione comunitaria di conserva degli altri pesci ;

Considerando che, dal complesso della situazione sopra descritta, risulta che gli Stati membri richiedenti si trovano di fronte ad inconvenienti che giustificano una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga esercita un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che le importazioni negli Stati membri richiedenti di sarde provenienti dai paesi terzi sono costantemente aumentate dal 1962 ; che, tenendo conto del ritmo generale di progressione di tali importazioni, queste potrebbero raggiungere le 300 tonnellate nel 1967 ; che, pertanto, un contingente tariffario di tale livello sembra adeguato ;

Considerando che per la determinazione del dazio del contingente occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado d'attuazione dell'unione doganale ; che il completamento di quest'ultima è previsto per il 1968 ; che, in base a tali considerazioni si ritiene opportuno fissare, per il contingente tariffario relativo al prodotto in oggetto, un dazio pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune ; che, per i pesci ai quali si riferisce la presente decisione, gli Stati membri richiedenti non si sono richiamati a fatti tali da giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che, su tale base, il dazio in questione viene fissato nella misura del 6 % ;

Considerando che, dalle informazioni raccolte, le più importanti delle quali sono riportate nella presente decisione, non è stato possibile trarre indicazioni che consentano di concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti suddetti sarebbe tale da provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti in oggetto ;

Considerando che la graduale attuazione del mercato comune comporta che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi dei regimi che essi applicano alle importazioni provenienti dai paesi terzi ;

Considerando che dalla suaccennata funzione dei contingenti tariffari si ricava che questi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per sopperire al fabbisogno degli utilizzatori degli Stati membri interessati, ad esclusione di ogni riesportazione « allo stato naturale »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'Unione economica belgo-lussemburghese viene concesso un contingente tariffario di 300 tonnellate, al dazio del 6 %, per le importazioni da paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di sarde del tipo sardina ocellata, fresche, refrigerate o congelate della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, destinate all'industria conserviera dei pesci.

In nessun caso, peraltro, il dazio applicabile ai pesci importati nell'ambito di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato ai pesci in causa importati dagli altri Stati membri e muniti da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN